

340 Esercizio abusivo di attività commerciale - Dlgs 14/2019 -Art. 234 (Esercizio abusivo di attività commerciale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -				
Articolo vigente  red				
Art. 340 Esercizio abusivo di attività commerciale				
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.				
modifiche e precedente normativa  blue				
precedente normativa di riferimento				
Art. 234 (Esercizio abusivo di attività commerciale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019				
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.				



340 Esercizio abusivo di attività commerciale - Dlgs 14/2019 -Art. 234 (Esercizio abusivo di attività commerciale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza  gree	en	

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello